

**DELIBERA N. 2 DEL 01/02/2018**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI BIBLIOTECA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA  
L.R. 17 GIUGNO 1992, N. 28**

L'anno 2018 addì 01 del mese di febbraio alle ore 09:00 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza dell'Avv. BORDET SARA

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

| NOMINATIVO  | INCARICO                  | PRESENZA |
|-------------|---------------------------|----------|
| BORDET SARA | Commissario Straordinario | Presente |

Totale Presenti: 1

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
PREDISPOSTA DA: Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

Oggetto: **NUOVA NOMINA COMMISSIONE DI BIBLIOTECA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 17 GIUGNO 1992, N. 28**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 32 del 18/06/2015 nominava la Commissione Biblioteca, ai sensi della L.R. 17/06/1992, n. 28, come di seguito indicato:

- Cicco Elisa – consigliere comunale - delegata dal Sindaco in sua vece;
- Vuillermoz Chantal – consigliere comunale - rappresentante della maggioranza;
- Rollandin Tiziana- rappresentante degli utenti
- Barmasse Ivana – rappresentante degli utenti;
- Chatrian Nicole – rappresentante degli utenti;
- Botticini Luciano – rappresentante associazioni culturali;
- Carrel Marco – rappresentante associazioni culturali;
- Hérin Myriam – membro esperto/aiuto-bibliotecario

VISTO l'art. 13 della L.R. 17/06/1992, n. 28 summenzionata che testualmente recita:

*“1.Ogni biblioteca di Comune si avvale di una commissione nominata dal Consiglio comunale con le seguenti attribuzioni:*

*a) predisporre ed approvare il programma delle attività della biblioteca favorendo la partecipazione volontaria alla realizzazione delle stesse;*

*b) accertare l'attuazione dei programmi o l'osservanza del regolamento;*

*c) porsi come elemento di collegamento con l'utenza ed esprimere esigenze e proposte.*

*2. Fanno parte di diritto della commissione di biblioteca:*

*a) il Sindaco o un suo delegato;*

*b) l'aiuto - bibliotecario comunale con funzioni di esperto;*

*c) due rappresentanti eletti dal Consiglio comunale in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.*

*3. Il Consiglio comunale dovrà inoltre designare nella commissione una rappresentanza degli utenti ed una rappresentanza per l'insieme delle associazioni culturali presenti nel comune.*

*4. La commissione ha la stessa durata del Consiglio comunale.*

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 843 del 05/12/2017 con il quale veniva nominata la dott.ssa Sara Bordet quale Commissario del Comune di Valtournenche, dal 05/12/2017 e fino al rinnovo del Consiglio comunale, conferendole i poteri che *“ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco”*;

ATTESA la necessità, in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale, di provvedere alla nuova nomina della commissione sulla base di quanto previsto dall'art. 13 citato;

CONSIDERATO che:

- tra i componenti uscenti della commissione figurano ex consiglieri comunali;
- la Commissione biblioteca può essere considerata una **commissione "interna" all'Ente**, con la conseguenza che i componenti della stessa di estrazione politica (in tal caso, i due consiglieri comunali) devono intendersi cessati dal loro incarico a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale poiché non troverebbe applicazione il comma 6 dell'art. 70 della L.R. 54/1998, il quale prevede che *"I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, salvo che nei casi di cui al comma 5* (ossia per gravi motivi di ordine pubblico o per fenomeni di infiltrazione e di

condizionamento di tipo mafioso) *continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti*";

DATO ATTO che:

- oltre ai 4 componenti di diritto della Commissione il comma 3 dell'art. 13 della L.R. 28/1992 dispone che *"Il Consiglio comunale dovrà designare nella commissione una rappresentanza degli utenti ed una rappresentanza per l'insieme delle associazioni culturali presenti nel Comune"*
- oltre ai suddetti 4 componenti di diritto, la Commissione biblioteca di Valtournenche dovrebbe essere anche composta, come risulta dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 (Commissione di biblioteca) del regolamento comunale di biblioteca, da *"una rappresentanza degli utenti e una rappresentanza per l'insieme delle associazioni culturali presenti nel Comune fino ad un massimo di sei persone"*;
- dall'esame del sopracitato art. 3 del regolamento comunale la Commissione di biblioteca è un organo collegiale cd. "imperfetto" che può deliberare anche con la presenza di una parte soltanto dei suoi componenti, sempre che l'organo sia validamente costituito con la presenza del numero legale dei componenti, cd. "quorum strutturale";

RITENUTO, dalla disamina sopra illustrata, che la Commissione di biblioteca potrebbe continuare ad operare con i componenti residui nel rispetto del raggiungimento del numero legale richiesto dal regolamento per la validità delle sedute della stessa.

RESO EDOTTO, al proposito, che il regolamento comunale di funzionamento della biblioteca prevede all'art. 3, comma 7 che *"Ogni riunione della Commissione è valida quando sia presente la metà più uno dei membri in carica"* escludendo dal computo del quorum i due consiglieri cessati dalla carica a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale;

VISTO in merito il parere della Regione Friuli Venezia Giulia del 04/04/2014, qui allegato, che giunge alle stesse conclusioni per commissioni analoghe quali sembrano essere le Commissioni di cui ai punti C) e D) dello stesso parere.

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 01/09/1977, esecutiva, con la quale si istituiva la Biblioteca comunale di Valtournenche e si approvava il relativo regolamento;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 23/06/2000 con la quale si approvava il nuovo regolamento della biblioteca che si uniformava alla L.R. 17/06/1992, n. 28 in materia di "Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali.";

### DELIBERA

1. DI NOMINARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, quali componenti della Commissione della Biblioteca comunale, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, i seguenti signori:
  - Rollandin Tiziana rappresentante degli utenti
  - Barmasse Ivana rappresentante degli utenti;
  - Chatrian Nicole rappresentante degli utenti;
  - Botticini Luciano rappresentante associazioni culturali;
  - Carrel Marco rappresentante associazioni culturali;
  - Hérin Myriam membro esperto/aiuto-bibliotecario
2. DI COMUNICARE quanto qui disposto agli interessati per opportuna conoscenza.

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Commissario Straordinario**

**Avv. BORDET SARA**

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa MACHET CRISTINA**

## PARERI FRIULI

### Estremi nota parere

|            |            |
|------------|------------|
| Protocollo | 10568      |
| Data       | 04/04/2014 |

### Estremi quesito

|           |      |
|-----------|------|
| Anno      | 2014 |
| trimestre | I    |

**Ambito** ORDINAMENTO GENERALE

**Materia** organi e competenze

**Oggetto** Funzionamento delle commissioni comunali durante il commissariamento del Comune conseguente alla sospensione/scioglimento del consiglio comunale.

**Massima** La disciplina degli incarichi dei consiglieri successivamente allo scioglimento del consiglio è dettata dall'articolo 39, comma 5, della legge 142/1990 (il cui contenuto è analogo all'articolo 141, comma 5, del TUEL) il quale recita: 'I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti'. La prorogatio opera, tendenzialmente, solo per gli incarichi esterni, con la conseguenza che decadono tutte le commissioni interne all'ente composte da consiglieri (salve specifiche eccezioni previste espressamente dalla legge).

**Funzionario istruttore** BARBARA RIBIS  
0432/555408  
BARBARA.RIBIS@REGIONE.FVG.IT

**Parere espresso da** SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Il Comune chiede di conoscere un parere in merito al funzionamento delle commissioni comunali durante la provvisoria amministrazione dell'Ente da parte di un commissario straordinario, nominato a seguito di sospensione/scioglimento del consiglio comunale conseguente alle dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali.[1]

L'Ente, in particolare, chiede di conoscere se le commissioni comunali in appresso indicate possano o meno funzionare e con quali modalità, atteso che tra i componenti delle medesime vi sono anche dei consiglieri comunali che hanno rassegnato le dimissioni da tale carica. Si tratta, in particolare della:

**Testo completo del parere**

A) commissione elettorale comunale;

B) commissione edilizia; commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e della commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea: Tali commissioni si caratterizzano per il fatto che sono composte dal sindaco o suo delegato che le presiede a da altri componenti non consiglieri comunali;

C) commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna. Tale commissione è composta da un totale di sette membri di cui tre consiglieri comunali (di cui uno dimissionario) e i restanti individuati tra soggetti esterni all'amministrazione;

D) commissione paritetica per la definizione delle forme di collaborazione tra il Comune istante e altro

Comune (appartenente ad uno Stato estero) con cui è stata istituita una forma di gemellaggio. Come precisato dall'Ente per le vie brevi, si tratta, più precisamente, di una commissione comunale, costituita da cinque componenti, di cui uno consigliere comunale, presidente la stessa (e attualmente dimissionario) e da quattro soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

**In via preliminare, si rileva che la disciplina degli incarichi dei consiglieri successivamente allo scioglimento del consiglio è dettata dall'articolo 39, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (il cui contenuto è analogo all'articolo 141, comma 5, del TUEL) il quale recita: 'I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti'. La ratio della disposizione è quella di rispettare le scelte politiche effettuate con la nomina: essa, infatti, elimina il preesistente legame tra la qualità di consigliere e gli incarichi.[2] La prorogatio opera, tendenzialmente, solo per gli incarichi esterni,[3] con la conseguenza che decadono tutte le commissioni interne all'ente composte da consiglieri (salve specifiche eccezioni previste espressamente dalla legge)[4].**

Sentito il Servizio elettorale, si formulano le seguenti considerazioni.

A) L'articolo 15, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 prevede che, nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso.

In base alla citata normativa, quindi, rimangono in carica i componenti della commissione in riferimento, con l'eccezione del Presidente, le cui funzioni vengono assunte dal commissario straordinario. Poiché le funzioni della commissione non possono subire intralci o impedimenti, la continuità dei lavori è assicurata dall'ulteriore previsione in base alla quale, in caso di mancato raggiungimento del numero legale in seconda convocazione, le funzioni sono svolte dal commissario (art. 15, quarto comma, ultimo periodo, del DPR 223/1967).

Secondo il parere del Ministero dell'Interno, datato 19 maggio 2011, la cessazione anticipata del consiglio comunale, a seguito dello scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri (inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere e le cui dimissioni hanno provocato lo scioglimento del consiglio) della qualità di componenti della commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la loro qualità di consiglieri comunali.

Le conclusioni formulate dal Ministero dell'Interno differiscono da quelle espresse dalla scrivente Direzione centrale nel parere del 19 ottobre 2010 (prot. n. 23578) che, in forza del citato parere ministeriale, risulterebbe superato.

Atteso, tuttavia, il contrasto tra le due posizioni, considerata la natura statale delle leggi di cui si discorre, atteso, altresì, che l'applicazione dell'indicata normativa sulle commissioni elettorali si applica anche per l'elezione di organi sovracomunali e sovraregionali, sarà cura della scrivente Direzione centrale contattare il Ministero dell'Interno al fine di trovare una soluzione condivisa sull'argomento, che verrà debitamente comunicata.

B) Al commissario straordinario, in base alla legge[5] e al decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario stesso, sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, al consiglio e alla giunta.

Pertanto, il commissario straordinario può, in linea di massima, svolgere tutte le attività di competenza degli organi che sostituisce[6]. Come rilevato dalla giurisprudenza, il commissario adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente fino alla ricostituzione degli organi elettivi, salvo eventuali limitazioni dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina.[7]

La commissione edilizia, quella di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea saranno, di conseguenza, presiedute dal commissario straordinario in sostituzione del sindaco, ferma rimanendo la restante composizione delle stesse costituita da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

**C) La commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna si ritiene vada annoverata tra le commissioni comunali miste che prevedono la partecipazione, accanto a soggetti politici, di rappresentanti degli interessi della collettività. Essa rientra tra gli organismi di partecipazione**

popolare previsti dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1[8] e  
dall'articolo 8 del D.Lgs. 267/2000.[9]

Si tratta, per quel che rileva in questa sede, di una commissione 'interna' all'Ente con la conseguenza che i componenti della stessa di estrazione politica (in tal caso, consiglieri comunali), a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, devono intendersi cessati dal loro incarico.[10]

Attesa la previsione contenuta nel regolamento sul funzionamento della commissione, secondo cui 'I componenti della Commissione comunale per le Pari Opportunità rimangono in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione' (art. 3, comma 4), considerata, altresì, la natura di organo collegiale imperfetto[11] della commissione de qua, segue che la stessa potrà continuare ad operare con i componenti residui nel rispetto del raggiungimento del numero legale richiesto dal regolamento per la validità delle sedute della stessa.

Con riferimento al soggetto deputato a presiedere l'indicata Commissione, atteso che, secondo le indicazioni fornite dall'Ente, il Presidente in carica era un consigliere comunale, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente, soggetto non politico, il quale, in forza dell'articolo 4, comma 2, del regolamento comunale 'sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento'.

**D) Quanto al funzionamento, a seguito dell'intervenuto scioglimento del consiglio comunale, della commissione paritetica per la definizione delle forme di collaborazione tra il Comune istante e altro Comune (appartenente ad uno Stato estero) con cui è stata istituita una forma di gemellaggio, si rimanda alle considerazioni sopra svolte alla lett. C), con la conseguenza che il consigliere comunale, componente la stessa, deve considerarsi cessato dal suo incarico. La commissione in riferimento, infatti, deve essere annoverata tra le commissioni interne all'Ente: come appreso, infatti, per le vie brevi, la definizione delle forme di collaborazione tra i due Comuni gemellati viene effettuata per il tramite di due commissioni, istituite internamente a ciascun Comune, i cui lavori sono, poi, reciprocamente portati a conoscenza per il tramite dei rispetti presidenti.**

**La commissione in esame si ritiene, tuttavia, possa continuare ad operare nel rispetto del raggiungimento del quorum strutturale richiesto per il funzionamento della stessa. L'allegato alla delibera consiliare recante il funzionamento della commissione in oggetto stabilisce, infatti, che: 'Le sedute di prima e seconda convocazione sono valide quando sono presenti almeno n. tre (3) componenti (incluso il Presidente)'.**

Con riferimento alla necessità di nominare il Presidente della commissione, figura tra i cui compiti vi è quello di convocare e presiedere le sedute della commissione, si ritiene che tale nomina spetti al commissario straordinario. Compete, infatti, a quest'ultimo compiere 'tutte le mansioni inerenti la gestione provvisoria dell'Ente',[12] sostituendosi egli al sindaco, al consiglio ed alla giunta. Si precisa, al riguardo, che la deliberazione consiliare assunta dal Comune sull'argomento attribuisce alla giunta comunale il compito di nominare il Presidente della commissione.

---

[1] Si ricorda che, nella Regione Friuli Venezia Giulia, per effetto del rinvio operato dall'articolo 23 della legge regionale 23/1997, continua a trovare applicazione l'originario articolo 39 della legge 142/1990, come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997, in luogo dell'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000. Ai sensi dell'indicato articolo 39 della l. 142/1990 i consigli comunali vengono sciolti, tra l'altro, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per 'cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco [...]'. In forza del combinato disposto dell'articolo 39, comma 7, della legge 142/1990 e dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 23/1997, si prevede, altresì che iniziata la procedura volta allo scioglimento dei consigli comunali, ed in attesa del decreto di scioglimento, l'assessore regionale per le autonomie locali, per motivi di grave e urgente necessità, può

sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

[2] In questo senso, AA.VV., 'L'ordinamento degli enti locali', Ipsoa editore, 2007, pag. 828.

[3] Alla prorogatio si fa eccezione in caso di scioglimento per mafia per espressa previsione contenuta all'articolo 143, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che si applica anche nella nostra Regione trattandosi di disposizione di competenza degli organi statali.

[4] Si veda, ad esempio, il caso della commissione elettorale, come in appresso meglio indicato.

[5] Recita l'articolo 39, comma 3, della legge 142/1990 che: '[...] con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso'.

[6] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sentenza del 17 dicembre 2013, n. 10896.

[7] Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 29 novembre 2004, n. 7749.

[8] Tale disposizione, che nella nostra Regione si applica in luogo dell'articolo 6 TUEL, prevede che lo statuto stabilisca, tra l'altro, le forme della partecipazione popolare.

[9] Tale articolo precisa le opportunità consentite al Comune per favorire la partecipazione popolare ai vari aspetti dell'attività della civica amministrazione. Il comma 3 dell'indicata norma individua nello statuto l'atto normativo nel quale devono essere previste forme di consultazione della popolazione: queste possono concretizzarsi anche attraverso l'istituzione di commissioni comunali.

**[10] Ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della legge 142/1990 (il cui contenuto è analogo all'articolo 141, comma 5, del TUEL): 'I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti'.**

[11] I collegi imperfetti (o virtuali) sono quelli che possono deliberare con la presenza di una parte soltanto dei membri, sempre che sia stato raggiunto il quorum strutturale (comunemente detto numero legale), ossia un determinato numero di membri. L'articolo 4, comma 5 del regolamento Commissione pari opportunità tra uomo e donna del Comune prevede che: 'Le sedute di prima e seconda convocazione sono valide quando sono presenti almeno n. 4 (quattro) componenti'.

[12] Così, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, sentenza del 16 ottobre 2003, n. 12811.



## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 46/2018 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI BIBLIOTECA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 17 GIUGNO 1992, N. 28 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 25/01/2018

Sottoscritto dal Responsabile  
(MANTEGARI RICCARDO)  
con firma digitale

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

Sulla proposta n. 46/2018 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI BIBLIOTECA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 17 GIUGNO 1992, N. 28 si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 26/01/2018

Sottoscritto dal Segretario Comunale  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale

## PARERI FRIULI

### Estremi nota parere

|            |            |
|------------|------------|
| Protocollo | 10568      |
| Data       | 04/04/2014 |

### Estremi quesito

|           |      |
|-----------|------|
| Anno      | 2014 |
| trimestre | I    |

**Ambito** ORDINAMENTO GENERALE

**Materia** organi e competenze

**Oggetto** Funzionamento delle commissioni comunali durante il commissariamento del Comune conseguente alla sospensione/scioglimento del consiglio comunale.

**Massima** La disciplina degli incarichi dei consiglieri successivamente allo scioglimento del consiglio è dettata dall'articolo 39, comma 5, della legge 142/1990 (il cui contenuto è analogo all'articolo 141, comma 5, del TUEL) il quale recita: 'I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti'. La prorogatio opera, tendenzialmente, solo per gli incarichi esterni, con la conseguenza che decadono tutte le commissioni interne all'ente composte da consiglieri (salve specifiche eccezioni previste espressamente dalla legge).

**Funzionario istruttore** BARBARA RIBIS  
0432/555408  
BARBARA.RIBIS@REGIONE.FVG.IT

**Parere espresso da** SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Il Comune chiede di conoscere un parere in merito al funzionamento delle commissioni comunali durante la provvisoria amministrazione dell'Ente da parte di un commissario straordinario, nominato a seguito di sospensione/scioglimento del consiglio comunale conseguente alle dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali.[1]

L'Ente, in particolare, chiede di conoscere se le commissioni comunali in appresso indicate possano o meno funzionare e con quali modalità, atteso che tra i componenti delle medesime vi sono anche dei consiglieri comunali che hanno rassegnato le dimissioni da tale carica. Si tratta, in particolare della:

**Testo completo del parere**

A) commissione elettorale comunale;

B) commissione edilizia; commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e della commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea: Tali commissioni si caratterizzano per il fatto che sono composte dal sindaco o suo delegato che le presiede a da altri componenti non consiglieri comunali;

C) commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna. Tale commissione è composta da un totale di sette membri di cui tre consiglieri comunali (di cui uno dimissionario) e i restanti individuati tra soggetti esterni all'amministrazione;

D) commissione paritetica per la definizione delle forme di collaborazione tra il Comune istante e altro

Comune (appartenente ad uno Stato estero) con cui è stata istituita una forma di gemellaggio. Come precisato dall'Ente per le vie brevi, si tratta, più precisamente, di una commissione comunale, costituita da cinque componenti, di cui uno consigliere comunale, presidente la stessa (e attualmente dimissionario) e da quattro soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

**In via preliminare, si rileva che la disciplina degli incarichi dei consiglieri successivamente allo scioglimento del consiglio è dettata dall'articolo 39, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (il cui contenuto è analogo all'articolo 141, comma 5, del TUEL) il quale recita: 'I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti'. La ratio della disposizione è quella di rispettare le scelte politiche effettuate con la nomina: essa, infatti, elimina il preesistente legame tra la qualità di consigliere e gli incarichi.[2] La prorogatio opera, tendenzialmente, solo per gli incarichi esterni,[3] con la conseguenza che decadono tutte le commissioni interne all'ente composte da consiglieri (salve specifiche eccezioni previste espressamente dalla legge)[4].**

Sentito il Servizio elettorale, si formulano le seguenti considerazioni.

A) L'articolo 15, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 prevede che, nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso.

In base alla citata normativa, quindi, rimangono in carica i componenti della commissione in riferimento, con l'eccezione del Presidente, le cui funzioni vengono assunte dal commissario straordinario. Poiché le funzioni della commissione non possono subire intralci o impedimenti, la continuità dei lavori è assicurata dall'ulteriore previsione in base alla quale, in caso di mancato raggiungimento del numero legale in seconda convocazione, le funzioni sono svolte dal commissario (art. 15, quarto comma, ultimo periodo, del DPR 223/1967).

Secondo il parere del Ministero dell'Interno, datato 19 maggio 2011, la cessazione anticipata del consiglio comunale, a seguito dello scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri (inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere e le cui dimissioni hanno provocato lo scioglimento del consiglio) della qualità di componenti della commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la loro qualità di consiglieri comunali.

Le conclusioni formulate dal Ministero dell'Interno differiscono da quelle espresse dalla scrivente Direzione centrale nel parere del 19 ottobre 2010 (prot. n. 23578) che, in forza del citato parere ministeriale, risulterebbe superato.

Atteso, tuttavia, il contrasto tra le due posizioni, considerata la natura statale delle leggi di cui si discorre, atteso, altresì, che l'applicazione dell'indicata normativa sulle commissioni elettorali si applica anche per l'elezione di organi sovracomunali e sovraregionali, sarà cura della scrivente Direzione centrale contattare il Ministero dell'Interno al fine di trovare una soluzione condivisa sull'argomento, che verrà debitamente comunicata.

B) Al commissario straordinario, in base alla legge[5] e al decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario stesso, sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, al consiglio e alla giunta.

Pertanto, il commissario straordinario può, in linea di massima, svolgere tutte le attività di competenza degli organi che sostituisce[6]. Come rilevato dalla giurisprudenza, il commissario adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente fino alla ricostituzione degli organi elettivi, salvo eventuali limitazioni dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina.[7]

La commissione edilizia, quella di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea saranno, di conseguenza, presiedute dal commissario straordinario in sostituzione del sindaco, ferma rimanendo la restante composizione delle stesse costituita da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

**C) La commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna si ritiene vada annoverata tra le commissioni comunali miste che prevedono la partecipazione, accanto a soggetti politici, di rappresentanti degli interessi della collettività. Essa rientra tra gli organismi di partecipazione**

popolare previsti dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1[8] e  
dall'articolo 8 del D.Lgs. 267/2000.[9]

Si tratta, per quel che rileva in questa sede, di una commissione 'interna' all'Ente con la conseguenza che i componenti della stessa di estrazione politica (in tal caso, consiglieri comunali), a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, devono intendersi cessati dal loro incarico.[10]

Attesa la previsione contenuta nel regolamento sul funzionamento della commissione, secondo cui 'I componenti della Commissione comunale per le Pari Opportunità rimangono in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione' (art. 3, comma 4), considerata, altresì, la natura di organo collegiale imperfetto[11] della commissione de qua, segue che la stessa potrà continuare ad operare con i componenti residui nel rispetto del raggiungimento del numero legale richiesto dal regolamento per la validità delle sedute della stessa.

Con riferimento al soggetto deputato a presiedere l'indicata Commissione, atteso che, secondo le indicazioni fornite dall'Ente, il Presidente in carica era un consigliere comunale, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente, soggetto non politico, il quale, in forza dell'articolo 4, comma 2, del regolamento comunale 'sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento'.

**D) Quanto al funzionamento, a seguito dell'intervenuto scioglimento del consiglio comunale, della commissione paritetica per la definizione delle forme di collaborazione tra il Comune istante e altro Comune (appartenente ad uno Stato estero) con cui è stata istituita una forma di gemellaggio, si rimanda alle considerazioni sopra svolte alla lett. C), con la conseguenza che il consigliere comunale, componente la stessa, deve considerarsi cessato dal suo incarico. La commissione in riferimento, infatti, deve essere annoverata tra le commissioni interne all'Ente: come appreso, infatti, per le vie brevi, la definizione delle forme di collaborazione tra i due Comuni gemellati viene effettuata per il tramite di due commissioni, istituite internamente a ciascun Comune, i cui lavori sono, poi, reciprocamente portati a conoscenza per il tramite dei rispetti presidenti.**

**La commissione in esame si ritiene, tuttavia, possa continuare ad operare nel rispetto del raggiungimento del quorum strutturale richiesto per il funzionamento della stessa. L'allegato alla delibera consiliare recante il funzionamento della commissione in oggetto stabilisce, infatti, che: 'Le sedute di prima e seconda convocazione sono valide quando sono presenti almeno n. tre (3) componenti (incluso il Presidente)'.**

Con riferimento alla necessità di nominare il Presidente della commissione, figura tra i cui compiti vi è quello di convocare e presiedere le sedute della commissione, si ritiene che tale nomina spetti al commissario straordinario. Compete, infatti, a quest'ultimo compiere 'tutte le mansioni inerenti la gestione provvisoria dell'Ente',[12] sostituendosi egli al sindaco, al consiglio ed alla giunta. Si precisa, al riguardo, che la deliberazione consiliare assunta dal Comune sull'argomento attribuisce alla giunta comunale il compito di nominare il Presidente della commissione.

---

[1] Si ricorda che, nella Regione Friuli Venezia Giulia, per effetto del rinvio operato dall'articolo 23 della legge regionale 23/1997, continua a trovare applicazione l'originario articolo 39 della legge 142/1990, come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997, in luogo dell'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000. Ai sensi dell'indicato articolo 39 della l. 142/1990 i consigli comunali vengono sciolti, tra l'altro, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per 'cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco [...]'. In forza del combinato disposto dell'articolo 39, comma 7, della legge 142/1990 e dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 23/1997, si prevede, altresì che iniziata la procedura volta allo scioglimento dei consigli comunali, ed in attesa del decreto di scioglimento, l'assessore regionale per le autonomie locali, per motivi di grave e urgente necessità, può

sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

[2] In questo senso, AA.VV., 'L'ordinamento degli enti locali', Ipsoa editore, 2007, pag. 828.

[3] Alla prorogatio si fa eccezione in caso di scioglimento per mafia per espressa previsione contenuta all'articolo 143, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che si applica anche nella nostra Regione trattandosi di disposizione di competenza degli organi statali.

[4] Si veda, ad esempio, il caso della commissione elettorale, come in appresso meglio indicato.

[5] Recita l'articolo 39, comma 3, della legge 142/1990 che: '[...] con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso'.

[6] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sentenza del 17 dicembre 2013, n. 10896.

[7] Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 29 novembre 2004, n. 7749.

[8] Tale disposizione, che nella nostra Regione si applica in luogo dell'articolo 6 TUEL, prevede che lo statuto stabilisca, tra l'altro, le forme della partecipazione popolare.

[9] Tale articolo precisa le opportunità consentite al Comune per favorire la partecipazione popolare ai vari aspetti dell'attività della civica amministrazione. Il comma 3 dell'indicata norma individua nello statuto l'atto normativo nel quale devono essere previste forme di consultazione della popolazione: queste possono concretizzarsi anche attraverso l'istituzione di commissioni comunali.

**[10] Ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della legge 142/1990 (il cui contenuto è analogo all'articolo 141, comma 5, del TUEL): 'I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti'.**

[11] I collegi imperfetti (o virtuali) sono quelli che possono deliberare con la presenza di una parte soltanto dei membri, sempre che sia stato raggiunto il quorum strutturale (comunemente detto numero legale), ossia un determinato numero di membri. L'articolo 4, comma 5 del regolamento Commissione pari opportunità tra uomo e donna del Comune prevede che: 'Le sedute di prima e seconda convocazione sono valide quando sono presenti almeno n. 4 (quattro) componenti'.

[12] Così, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, sentenza del 16 ottobre 2003, n. 12811.

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 2 del 01/02/2018

**Oggetto:** NOMINA COMMISSIONE DI BIBLIOTECA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 17 GIUGNO 1992, N. 28.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 01/02/2018 al 16/02/2018 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 01/02/2018

Sottoscritta dal Segretario Comunale  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale